



Spett.le **PROVINCIA DI LECCE**  
**Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale**  
[ambiente@cert.provincia.le.it](mailto:ambiente@cert.provincia.le.it)

e p.c. **BIOSUD S.R.L.**  
loc. Contrada Masseria Mazzarella - Lecce  
[biosud@pec.biosudsr.it](mailto:biosud@pec.biosudsr.it)

**Oggetto: BIOSUD SRL - Procedura di Riesame dell'AIA ex art. 29-octies, D.Lgs. n.152/06 e s.m.i. per l'installazione che svolge attività di incenerimento rifiuti speciali (codice attività IPPC: 5.2, lett. b), sita nel Comune di Lecce autorizzata con atto D.D. n. 565/2010 rilasciata dalla Regione Puglia.**  
**- Riscontro alla documentazione trasmessa dal Gestore in data 03.08.2023 -**  
**Rif:prot. ARPA Puglia n.54370 del 03.08.2023**

In relazione al procedimento in oggetto, e alla convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi per il giorno 25/09/2023 (in atti al prot. ARPA Puglia n. 57527 del 29/08/2023), è stata esaminata la documentazione che il Gestore ha trasmesso in data 3 agosto 2023, in riscontro alla nostra nota trasmessa con prot. ARPA Puglia n. 65990 del 29/09/2022.  
Si riportano, di seguito le valutazioni emerse dall'analisi della documentazione.

**RELAZIONE TECNICA E SCHEDE (All. 1 rev.1-Luglio 2023)**

Premesso che, come già espresso in sede di Conferenza dei Servizi del 29 settembre 2022, si concorda con il Gestore per la richiesta che l'autorizzazione alla gestione sia rilasciata sulla base del **carico termico nominale** complessivo dell'impianto, come anche previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 modificato dal D.Lgs. n. 46/2014, e che, in funzione della potenzialità termica del forno (4.300.000 kcal/h) e del potere calorifico medio dei rifiuti (stimato pari a 2.428 kcal/h), potrebbero essere inceneriti rifiuti fino a 1.771 kg/h, l'attuale quantitativo autorizzato di 1.000 kg/h risulta limitativo rispetto al carico termico nominale. Ovviamente, tenuto conto della variabilità del potere calorifico, il quantitativo di rifiuti da incenerire potrebbe anche essere superiore a 1.771 kg/h.

Alla luce del fatto che, come già espresso nella nota prot. ARPA Puglia n. 65990 del 29/09/2022, la procedura di VIA, conclusasi con Determina della Regione Puglia n. 115 del 12/07/2002, aveva valutato gli impatti associati ad un quantitativo massimo di rifiuti inceneriti pari a 1.000 kg/h e che, secondo la situazione sopra prospettata, la capacità nominale massima (kg/h) risulterebbe superiore a tale quantitativo, si rimandano a Codesta Autorità Competente le valutazioni di natura procedurale.

Si coglie l'occasione per evidenziare come, nell'Allegato 7 della Relazione Tecnica (Relazione INCREMENTO POTENZIALITÀ IMPIANTO BIOSUD S.R.L. elaborata da Università del Salento), viene dichiarato che *"il carico termico nominale dell'impianto espresso come prodotto tra la quantità oraria di rifiuti inceneriti ed il potere calorifico dichiarato dei rifiuti (secondo l'art.237 lett. I del D.Lgs.152/2006) non subisce variazioni sostanziali poiché il potere calorifico dei 400 kg/h di rifiuti liquidi non combustibili può*

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
[www.arpa.puglia.it](http://www.arpa.puglia.it)  
C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Lecce**

**Servizio Territoriale**

Via Miglietta, 2 73100 Lecce  
Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579  
PEC: [dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)



*essere considerato pari a zero” e la stessa affermazione viene ripresa nell’Allegato 16 (Apporto consultivo da Avv. Damiani). Non si concorda con quanto sopra riportato in quanto il carico termico nominale costituisce dato di targa dell’impianto e non varia in funzione del potere calorifico; diversamente, stabilito il carico termico nominale massimo (inteso come somma delle capacità di incenerimento dei forni che costituiscono l’impianto), a seconda del valore del potere calorifico dei rifiuti, varierà il quantitativo di rifiuti che sarà possibile incenerire.*

In relazione alla **richiesta di incenerire i rifiuti liquidi**, dalla documentazione prodotta, non risulta evidente l'obiettivo di assicurare che il processo di combustione non venga alterato, l'intento appare essere quello di non superare i limiti della soglia per la modifica sostanziale tanto che lo stesso quantitativo dei rifiuti liquidi appare essere stabilito in funzione di tale necessità: *“Ci si limiterà comunque ad un maggior quantitativo di rifiuti liquidi non combustibili di 400 kg/h (pari a 9,6 t/d) al fine di non superare la soglia di variante sostanziale definita dall’art.5 del D.Lgs.152/06, lettera l-bis) [...] L’impianto potrà trattare pertanto un totale di 1.400 kg/h (33,6 t/d) di rifiuti di cui almeno 400 kg/h di rifiuti liquidi non combustibili”.*

Pertanto, non è chiaro se il quantitativo di 400 kg/h è il limite massimo di rifiuti liquidi che è possibile incenerire in rapporto a 1000 kg/h di rifiuti solidi o è solo un limite stabilito in funzione della necessità di non superare la soglia oltre la quale si attiva il procedimento di modifica sostanziale.

Si richiede al Gestore di chiarire tale aspetto e, in considerazione dello stesso, individuare, come anche avviene per impianti simili, una percentuale massima di rifiuti liquidi che è possibile incenerire rispetto al quantitativo totale di rifiuti, inviati nella camera di combustione, senza alterarne il processo. Al fine di contabilizzare e tenere sotto controllo il quantitativo di rifiuto liquido incenerito, si richiede di installare un misuratore di portata.

Per quanto riguarda le **specifiche sui codici EER**, di cui ai punti 2. e 3. della nota prot. ARPA Puglia n. 65990 del 29/09/2022, il Gestore ha fornito i necessari riscontri. Tuttavia, si richiede di specificare quali siano le modalità di gestione dei rifiuti liquidi prodotti dalla stessa BIOSUD srl e identificati con il codice EER 19.01.99, ossia di specificare se il rifiuto viene annotato sul registro di carico e scarico o in un registro interno, ecc.

Per quanto riguarda i rifiuti contrassegnati dal codice EER 15.XX.XX, tenuto conto delle delucidazioni fornite dal Gestore, si richiede a Codesta Autorità Competente di specificare che, nel nuovo provvedimento autorizzativo, la prescrizione “i codici CER 15.XX.XX possano essere trattati nell’impianto solo a fronte di una dichiarazione del produttore relativa all’impossibilità di avvio a recupero di materia” sia esclusivamente riferita ai rifiuti di cui al paragrafo 15.01, con eccezione del codice EER 15.01.10\*.

Inoltre, si richiede di specificare nel provvedimento autorizzativo che non potranno essere accettati rifiuti con caratteristiche di pericolo H1 “esplosivo” e H2 “comburente”.

Per quanto riguarda la **gestione dei rifiuti in ingresso**, a pag. 24/219, il Gestore ha dichiarato che *“mediamente i rifiuti non permangono più di 30 giorni in stoccaggio e sono avviati all’incenerimento secondo le necessità organizzative e gestionali”*; a tal proposito, si richiama il comma 13. dell’art. 237-septies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. “I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo sono introdotti direttamente nel forno di incenerimento senza prima essere mescolati con altre categorie di rifiuti e senza manipolazione diretta”, specificatamente per le tipologie 18 01 03\* e EER 18 02 02\*.

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Lecce**

**Servizio Territoriale**

Via Miglietta, 2 73100 Lecce  
Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579  
PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Per quanto riguarda i rifiuti identificati dai **codici EER 02.01.09, 02.01.10, 09.01.07**, riportati nella tabella di pag.6/219 e che, alla Scrivente, risulterebbero essere nuove tipologie da accettare in ingresso, si richiede di specificare la provenienza.

Nell’ottica del miglioramento ambientale, in relazione alla **possibilità di utilizzare le acque meteoriche trattate**, si richiede di formulare un piano di fattibilità tecnico-economico, entro 6 mesi dal rilascio dell’autorizzazione, che consenta di aumentare la percentuale di acque recuperate rispetto ai prelievi della risorsa idrica.

Per quanto riguarda il confronto con le **BAT di riferimento** (*BAT conclusions* per impianti di incenerimento e *BREF sull’efficienza energetica*), l’installazione ha evidenziato una sostanziale conformità, tuttavia, ci sono degli aspetti per i quali sono necessari degli adeguamenti. Si richiede al Gestore di presentare, entro 6 mesi dal rilascio dell’autorizzazione:

- per la BAT n. 4 delle BAT conclusions della Decisione UE n. 2019/2010, in relazione al parametro mercurio, sia presentato un piano di adeguamento, e relativo cronoprogramma, per l’installazione di un sistema di monitoraggio in continuo;
- per la BAT n. 22 “Applicazione di filtri per l’eliminazione delle armoniche prodotte da alcuni carichi non lineari” del BREF sull’efficienza energetica, la presentazione di un progetto di fattibilità tecnico-economico che individui se, e dove, è possibile realizzare gli interventi per applicare la BAT e sia allegato un cronoprogramma degli interventi stessi.

**PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO (All. 1A rev.1-Luglio 2023)**

Dall’istruttoria condotta, è emerso che il Gestore non ha accolto tutte le osservazioni che erano state formulate dalla scrivente nella nota prot. ARPA Puglia n. 65990 del 29.09.2022 o, per alcune, non ha fornito riscontri esauritivi.

1. La richiesta formulata al punto 22., è stata recepita solo parzialmente dal momento che la dichiarazione di impegno del Gestore ad assicurare il corretto funzionamento di **tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento**, è stata inserita al paragrafo 3.1.3 *Sistemi di monitoraggio e campionamento*, con riferimento alla sola matrice Emissioni.
2. In relazione alle **emissioni in atmosfera**, nel rimandare alle valutazioni espresse nella nota dell’U.O.C. CRA, prot. ARPA Puglia n. 62301 del 20/09/2023 (Allegato 1):
  - a. nella *Tabella 2 – Emissioni convogliate, parametri monitorati*, i valori limite giornalieri non tengono conto delle considerazioni espresse nella nota dell’U.O.C. CRA, prot. Arpa n.66011 del 29/09/2022; Inoltre, risultano anche discordanti rispetto ai riscontri forniti dal Gestore nella nota Prot.n.094/23/COM-U del 04/08/2023. Si richiede di aggiornare la tabella anche in funzione delle decisioni che Codesta Autorità Competente assumerà a tal proposito.
3. Nella *tabella 12 – Tabella riepilogativa scarichi idrici* a pag. 18/40, nella colonna “*Misure da effettuare*” è fatto rimando alle tabelle 7. e 8. che, però, non indicano nessuna misura: correggere il refuso.
4. In relazione al monitoraggio del **top-soil**, per cui erano state formulate delle richieste al punto 27. della nota sopra citata:
  - a. per l’individuazione dei nuovi punti di campionamento, si richiede al Gestore di dimostrare che gli stessi rientrino nel cono di ricaduta delle emissioni individuato dallo

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Lecce**

**Servizio Territoriale**

Via Miglietta, 2 73100 Lecce  
Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579  
PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



- S.I.A. approvato dalla Regione Puglia con Determinazione n. 115/2002 e ad una distanza compresa tra i 500 m e i 900 m al suolo dal camino, in direzione dei venti predominanti; qualora tali condizioni non siano rispettate, si richiede di ripristinare i punti di monitoraggio individuati nel PMC allegato alla vigente AIA D.D. n. 565/2010;
- b. qualora siano confermati i nuovi punti, chiarire se, effettivamente, gli stessi rientrano in area ad uso industriale in quanto, dai documenti precedentemente trasmessi, risulterebbe la classificazione dell'area all'intorno dell'installazione come area agricola, secondo il PUG del Comune di Lecce; pertanto, si richiede al Gestore di fornire la documentazione attestante la destinazione d'uso del territorio in cui ricadono i nuovi punti di campionamento;
- c. nella *tabella 15 – Individuazione punti monitoraggio Top-Soil*, nella colonna “Valore limite”, è fatto rimando alla tabella 13, che riporta i parametri previsti per il monitoraggio delle acque di falda, correggere il refuso;
- d. nella *tabella 16 – Monitoraggio Top-soil*, sostituire il parametro 1,1,2,3 tetracloroetano con il parametro 1,1,2,2 tetracloroetano
5. La richiesta formulata al p.to 28 lettera c. della nota sopra citata, riguardante la verifica delle aree di stoccaggio dei **rifiuti prodotti**, tra cui la presenza di idonea cartellonistica, non è stata presa in carico dal Gestore all'interno del documento PMC. Pertanto, si richiede di inserire all'interno del PMC i controlli richiesti e che “*saranno registrati in appositi report interni*”, così come dichiarato dal Gestore.
6. Alla richiesta formulata al punto 31. della nota sopra citata, relativa al monitoraggio dell'**efficienza energetica**, il Gestore nel fornire il riscontro ha dichiarato che sono presenti dei rifasatori. Si richiede di inserire nel PMC una tabella che preveda la registrazione degli interventi di ottimizzazione dell'efficienza energetica, nelle situazioni in cui il parametro  $\cos\varphi$  si attesta su valori al di sotto dello 0,90 o formulare una proposta alternativa per il monitoraggio dell'efficienza energetica.
7. Per quanto riguarda la richiesta formulata al punto 32. della nota sopra citata e relativa alle **attività di manutenzione**, il Gestore non ha fornito adeguato riscontro, in quanto non ha individuato nel PMC un paragrafo dedicato, ma ha allegato uno stralcio del manuale SGA che risulta di difficile consultazione. Si ribadisce la necessità di indicare “*tra tutte le attività previste nel Manuale SGA, quelle fondamentali ad evitare malfunzionamenti che possano compromettere l'ambiente ed individuare le modalità di registrazione/tracciamento delle stesse. Specificatamente, inserire anche le attività di manutenzione individuate dalle BAT conclusions (ad es.: BAT n. 12 prevede una verifica periodica dell'integrità delle pavimentazioni)*”.
8. In relazione ai controlli sulle **vasche interrato**, il Gestore ha inserito dei controlli per quelle facenti parte del sistema di gestione delle acque meteoriche (tab. 8) e per quelle dello stoccaggio dei rifiuti liquidi (tab. 22); si richiede di prevedere un controllo per tutti i manufatti interrati elencati nell'Allegato 2, stabilendone la frequenza in funzione dell'anno di installazione e delle caratteristiche costruttive (ad es. è possibile aumentare la frequenza nel caso di vasche/serbatoi a doppia camicia, ecc.). Si richiede, inoltre, di denominare i manufatti interrati con apposita sigla e di individuare su una planimetria (ad es. nell' All. 6B- Planimetria rete idrica) la localizzazione degli stessi, utilizzando le stesse sigle identificative riportate nel PMC.

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Lecce**

**Servizio Territoriale**

Via Miglietta, 2 73100 Lecce  
Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579  
PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



9. per quanto riguarda il controllo sulle **radiazioni ionizzanti**, si rimanda alla nota dell'U.O. Agenti Fisici del DAP di Lecce, prot. n. 57820 del 31.08.2023 (Allegato 2).

**VALUTAZIONE INQUINAMENTO ACUSTICO (All. 15 rev.1-Luglio 2023)**

10. Si rimanda alle valutazioni espresse nella nota in Allegato 2.

**RELAZIONE DI RIFERIMENTO (All. 21 rev.1-Luglio 2023)**

11. La richiesta formulata al p.to 38. della nota sopra citata, è stata riscontrata solo parzialmente dal momento che il Gestore ha specificato il volume dei tre serbatoi di stoccaggio del gasolio, ma non il volume delle rispettive vasche di contenimento. Si richiede di fornire i dovuti riscontri.
12. In riferimento alla richiesta formulata al p.to 39., si richiede di specificare le modalità di dosaggio del prodotto "Tilligene".

Distinti Saluti,

Il Gruppo di Lavoro  
*Ing. M. Manuela Aloisi*  
*Dott.ssa Chiara Favale*

***Il Dirigente***  
*Dott. Geol. Oronzo Simone*

***Il Direttore del Servizio Territoriale del DAP Lecce***  
*Dott.ssa Anna Maria D'Agnano*

***Il Direttore DAP Lecce f.f.***  
*Dott. Antonio D'Angela*

*Allegato 1: nota UOC CRA, prot. ARPA Puglia n. 62301 del 20/09/2023*  
*Allegato 2: nota AFLE, prot. ARPA Puglia n. 57820 del 31/08/2023*

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Lecce**

**Servizio Territoriale**

Via Miglietta, 2 73100 Lecce  
Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579  
PEC: [dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)